

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2669

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PECORELLA

Modifica dell’articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante l’obbligo da parte degli operatori turistici di comunicare agli utenti la punibilità dei reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero

Presentata il 18 aprile 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 3 agosto 1998, n. 269, ha rappresentato un’importante svolta per il nostro Paese verso la concreta adozione di una strategia di contrasto al turismo sessuale.

L’articolo 16 di tale legge prevedeva per gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi e individuali in Paesi esteri, l’obbligo di inserire nel materiale propagandistico l’avvertenza secondo cui la legge italiana punisce con la reclusione la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessa all’estero. Senonché, tale disposizione imponeva l’obbligo per un periodo non inferiore a 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge: periodo che oggi è evidentemente concluso. Inoltre,

sembra opportuno estendere l’obbligo della comunicazione anche alla stampa che viene messa di solito a disposizione sui voli, nonché alle proiezioni effettuate durante il corso del viaggio.

Si ritiene pertanto che, data la gravità dei fatti, la sanzione possa essere adeguatamente aumentata.

Va rilevato infine che tale proposta di modifica è stata oggetto di un lungo lavoro di concertazione di note organizzazioni non governative italiane le quali *ECPAT Italia, Save the Children Italia, Terre des hommes Italia e UNICEF Italia*, ognuna delle quali opera nell’omonimo *network* per la promozione e la difesa dei diritti dei bambini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. (*Comunicazioni agli utenti*). —
1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".

2. Le compagnie aeree di trasporto passeggeri verso l'estero che hanno sede legale in Italia hanno l'obbligo di inserire in maniera evidente, nelle proprie riviste di bordo e nelle proiezioni trasmesse durante i voli, l'avvertenza di cui al comma 1.

3. Quanto prescritto nei commi 1 e 2 si applica dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. Gli operatori turistici e le compagnie aeree che violano l'obbligo di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila a quindicimila euro ».

